

**PROCEDURA PER LA
TUTELA DEL SEGNALANTE
(WHISTLEBLOWING)**

PREMESSA

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La Legge citata mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori, al fine di favorire l'emersione di irregolarità e fenomeni corruttivi, o comunque illeciti rilevanti ex D.Lgs. 231/2001, all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare, in condizioni di sicurezza, le situazioni censurabili di cui vengono a conoscenza.

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto della segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire ad un eventuale segnalante (c.d. whistleblower) chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono assicurate.

La Fondazione, in coerenza con le previsioni della Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori della segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporti di lavoro pubblico o privato”, ha istituito appositi canali di segnalazione dedicati che consentono di presentare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni al Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza.

Le segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza a cura dei dipendenti, amministratori e da chiunque ne abbia interesse tramite i canali sotto specificati.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello ex D.Lgs. 231/2001;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Fondazione;

- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Fondazione;
- pregiudizio agli utenti, o ai dipendenti, o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Fondazione;
- altre condotte in violazione di norme di legge, procedure e regolamenti aziendali.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante, né rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto contrattuale di lavoro.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione relativa a violazioni del Modello 231/2001 e relativi allegati può essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza (OdV), all'indirizzo mail odv@beatalucia.it.

In allegato al presente Regolamento il Modulo per l'inoltro delle segnalazioni (Allegato 1).

In tutti i casi la segnalazione può essere presentata anche con le seguenti modalità:

- a) a mezzo del servizio postale. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" per Organismo di Vigilanza;
- b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'Organismo di Vigilanza;

L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per Legge.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni non anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche, salvo il caso di segnalazioni palesemente irrilevanti o con evidente contenuto diffamatorio.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, al fine di tutelarlo contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione o ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede a verbalizzarla e, in seguito, avvia l'attività istruttoria.

L'OdV procede nell'attività di indagine, avvalendosi, se necessario, delle strutture interne della Fondazione per approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione.

L'OdV può convocare in sede riservata e separata dell'autore della segnalazione. Può inoltre decidere di convocare anche i soggetti menzionati nella segnalazione, sempre in sede riservata e separata, mantenendo l'anonimato del segnalante.

Ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, lo stesso procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità del proprio operato e le azioni intraprese.

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, in cui l'anonimato non è opponibile per Legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge 241/1990 s.m.i.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione.

RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Sono inoltre fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

INFORMATIVA PRIVACY

La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, è tenuta a trattare i dati personali di cui verrà in possesso esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati in forma cartacea ed elettronica. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

ALLEGATO 1: MODULO PER LE SEGNALAZIONI

ALLEGATO ALLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Cognome e nome del segnalante	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	<input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello ex D.Lgs. 231/2001, o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente <input type="checkbox"/> altre condotte in violazione di norme di legge, procedure e regolamenti aziendali (specificare):.....
Descrizione del fatto (condotta ed evento)
Autore/i del fatto
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione

Luogo, data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato dall'Ente in qualità di titolare del trattamento per l'esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione della segnalazione e poter adempiere alle azioni di tutela previste dalla Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato."

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta all'Ente in qualità di Titolare del Trattamento.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.